

CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE DEL CODICE FISCALE

CODICE FISCALE 97750420586	NATURA GIURIDICA 12 - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE E COMITATI
-------------------------------	---

DENOMINAZIONE TARA GREEN

TIPO ATTIVITÀ 949990 - ATTIVITA' DI ALTRE ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE NCA

DOMICILIO FISCALE: INDIRIZZO VIALE LEONARDO DA VINCI 55 53 51
--

C.A.P. 00154	COMUNE ROMA	PROV. RM
-----------------	----------------	-------------


DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

CODICE FISCALE MGNGLN80A42I754F	CODICE CARICA 1
------------------------------------	--------------------

COGNOME E NOME OVVERO DENOMINAZIONE MAGNANO GIULIANA

DATA 27/11/2018

IL FUNZIONARIO





STATUTO

DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

Tara Green - APS

TITOLO I

Art. 1 - Costituzione

1. E' costituita l'associazione di promozione sociale denominata "Tara Green - APS", qui di seguito detta "Associazione".

2. L'Associazione si configura quale ente non commerciale e senza scopo di lucro neppure indiretto e con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed in particolare quale associazione di promozione sociale che agisce ai sensi e nei limiti dell'art. 35 del Decreto Legislativo del 3/07/2017 n. 117 - Codice del Terzo Settore, della legislazione regionale in materia di associazionismo, nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Adotta l'acronimo APS che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

Art. 2 - Sede

1. L'Associazione ha sede attualmente in Roma (Rm). La sede potrà essere trasferita con semplice delibera da parte del Consiglio Direttivo.

2. Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite sedi operative dell'Associazione in Italia o all'estero.

Art. 3 - Durata

La durata dell'Associazione è illimitata.

TITOLO II

Art. 4 - Oggetto e Finalità

1. Lo spirito e la prassi dell'Associazione si conformano ai dei principi della Costituzione Italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona.

2. L'associazione contribuisce a costruire, nel presente e per il futuro, un paese in cui l'umanità possa vivere in armonia con la natura. Tutelare gli animali e il loro benessere e proteggere la natura contro ogni forma di criminalità.

3. L'Associazione è apolitica e si atterra ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, prevalenza delle prestazioni gratuite degli associati volontari, elettività e gratuità delle cariche sociali.

4. L'Associazione opera in maniera specifica con prestazioni non occasionali di volontariato attivo ed ha per scopo l'elaborazione, la promozione, la realizzazione di attività con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione, in particolare, si prefigge di perseguire le seguenti finalità:

- svolgere attività con esclusivo fine di solidarietà sociale, anche nell'ambito della tutela e del benessere degli animali, della salvaguardia dell'ambiente, della valorizzazione della natura e degli animali, nonché della salute umana;
- perseguire la difesa della flora e della fauna e combattere ogni forma di sfruttamento, maltrattamento e violenza su qualsiasi specie animale e vegetale, nella loro complessità e ampiezza;
- tutelare, anche attraverso la promozione di azioni sociali e giudiziarie, la difesa giuridica dei diritti degli animali e dell'ambiente, compatibilmente con la normativa vigente;
- rendere in modo efficace e concreto lo sviluppo sostenibile sul territorio nazionale, a partire dalla formazione di una coscienza morale e civile diffusa e fondata sull'interesse e sul progresso ecologico ed etologico dell'uomo, ai fini di salvaguardare e promuovere i beni e i valori che appartengono al paese (all'intera umanità), ciò attraverso l'attivazione di processi ecologici, di tutela e di studio degli animali e dell'ambiente;
- la promozione di un uso sostenibile delle risorse naturali, gestione e valorizzazione dell'ambiente nella sua più ampia accezione e perciò comprensivo di valori e di beni inerenti l'intero ecosistema, nonché la tutela del patrimonio culturale, storico, paesaggistico, monumentale e artistico;
- contribuire per un mondo migliore, promuovendo attività di ricerca non basata sulla violenza, per una struttura sanitaria efficiente, di comunicazione e di sensibilizzazione sulle tematiche ambientali, di tutela della biodiversità e degli ecosistemi e sulle azioni per l'attuazione dello sviluppo sostenibile

Che persegue attraverso le attività di seguito elencate:

1. Organizzare corsi di educazione civica, ecologica ed etologica per un corretto rapporto ed una sana convivenza fra gli uomini e gli animali e l'ambiente;
2. Lotta al randagismo, attività di recupero, valutazione psicofisica, sostegno e rieducazione fisica e psicologica dei soggetti, campagne di adozione, monitoraggio e controlli pre e post affido;
3. Provvedere alla protezione degli animali, anche con interventi diretti di natura sanitaria, eventualmente in collaborazione con le strutture pubbliche e/o private, ai fini di garantire una maggiore tutela e benessere animale;
4. La stretta collaborazione con le altre associazioni, aziende agricole ed enti pubblici e privati che perseguono scopi analoghi all'Associazione, ai fini di promuovere la reciproca solidarietà nell'interesse degli scopi comuni, nella loro tutela e nel loro perseguimento;
5. Realizzare e/o gestire aree naturali protette, rifugi, anche sanitari, colonie, aree di protezione faunistica, aree siti, zone di importanza naturalistica e storico-culturale, parchi urbani e sub-urbani infrastrutture adibite all'accoglienza e al ricovero degli animali, parchi-rifugio, oasi naturalistiche e/o destinate ad ospitare animali in difficoltà, pensioni/ricovero, asilo per animali, strutture per il sequestro/confisca di animali, strutture di ristoro, supporto veterinario, centri di recupero/riabilitazione per animali in difficoltà, strutture di rieducazione/addestramento/pet therapy e, comunque, di ogni altra struttura utile per la tutela di tutte le specie animali e svolgimento di attività connesse, nel pieno rispetto delle leggi regionali, nazionali e internazionali vigenti;
6. Promozione e realizzazione di attività culturali finalizzate all'innalzamento del livello di conoscenza e sensibilizzazione in materia di tutela, rispetto e benessere degli animali e del loro habitat;
7. La promozione e il sostegno della partecipazione attiva e volontaria di tutti i cittadini europei ai programmi associativi e alla tutela animale e alla difesa ambientale;
8. Sensibilizzazione, attraverso la comunicazione e la formazione nell'essere umano, ponendo particolare attenzione alle categorie deboli e svantaggiate, sulle tematiche inerenti la tutela animale e ambientale, anche attraverso iniziative didattiche e sociali destinate a coinvolgere anche gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, le carceri, gli ospedali, le case di riposo, i centri per disabili, centri per anziani e, comunque, in tutte le strutture, pubbliche e private, che ne fanno richiesta;
9. Sensibilizzare l'essere umano ad una maggiore tutela dell'ecosistema e alla cultura della sostenibilità;
10. Promuovere, realizzare, incrementare e incentivare le attività sportive e ricreative e a difesa ec-zoofila, della flora e della fauna, anche con il supporto di animali, ai fini di favorire la relazione uomo/animale/ambiente in ogni campo;
11. La conservazione della diversità genetica, delle specie e degli ecosistemi;
12. La tutela e la valorizzazione della fauna e della flora nella sua totalità, ponendo attenzione alle specie deboli e in via di estinzione, anche attraverso la promozione di progetti e programmi di recupero;
13. Contribuire alla risoluzione dei problemi di sviluppo economico, sociale ed ecologico dei paesi in via di sviluppo con iniziative di sensibilizzazione della collettività;
14. Apertura di sedi associative ed operative locali denominate "TARA GREEN" in tutto il territorio Nazionale ed Europeo;
15. Promuovere ed organizzare convegni, manifestazioni, rassegne, seminari e attività di ricerca su tematiche sociali, ambientali, economiche, umanistiche e giuridiche;
16. Produrre, distribuire e diffondere materiale scientifico, politico, informatico, culturale, didattico attraverso qualsiasi strumento divulgativo,
17. Promuovere ed organizzare, in proprio o in collaborazione con terzi, incontri, corsi di specializzazione, di qualificazione e formazione, borse di studio, dibattiti, conferenze, convegni, anche all'estero, attinenti allo scopo associativo;
18. Produrre e divulgare stampati, anche periodici, materiale didattico, audiovisivi, filmati ed altro materiale attinente lo scopo associativo;
19. Attuare ogni forma di controllo sul rispetto della normativa ambientale e animale comunitaria, nazionale e regionale, nonché delle norme e delle convenzioni internazionali;
20. Promuovere progetti, programmi e convenzioni nazionali e internazionali sulla tutela degli animali, dell'ambiente e dello sviluppo eco-sostenibile;
21. Promuovere attività di formazione, prevenzione ed intervento nell'ambito della Protezione Civile anche con la costituzione di propri nuclei specifici di guardie eco-zoofile;
22. Gestire beni mobili e immobili confiscati alla mafia per attività formative, di orientamento, di informazione, sociali e culturali, di tutela e benessere animale e ambientale, e qualunque altra attività connessa agli scopi associativi;
23. Progettare e promuovere interventi in agricoltura con l'obiettivo di conservare colture e tradizioni del mondo agricolo e biologico;
24. Sviluppare la ricerca scientifica con particolare riferimento alla ricerca non invasiva e allo sviluppo di tecnologie innovative nell'ambito della tutela ambientale;
25. Compiere ogni altra attività sociale connessa agli obiettivi di solidarietà, inclusione e coesione sociale.

3. L'Associazione svolge, inoltre, attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità. L'Associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà, compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare e immobiliare e fidejussorie necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e con riferimento all'oggetto sociale, nei limiti consentiti dalla legislazione vigente.

4. L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altri enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

5. L'attività degli associati è svolta prevalentemente a titolo gratuito. E' ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività nei limiti fissati dall'Assemblea degli Associati. L'Associazione, in casi di particolare necessità, potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

TITOLO III

Art. 5 - Associati

1. All'Associazione possono aderire tutti coloro che condividano in modo espresso gli scopi di cui all'articolo precedente e che siano mosse da spirito di solidarietà;
2. Sono associati dell'Associazione coloro che hanno partecipato alla costituzione e quanti altri, su domanda, verranno ammessi dal Consiglio Direttivo e verseranno la quota di associazione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo;
3. La quota annuale a carico degli associati è intransmissibile, non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualifica di associato;
4. La quota associativa annuale viene stabilita per ciascun anno dal Consiglio Direttivo.

Art. 6 - Diritti e doveri degli Associati

1. Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione;
2. L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata all'Associazione;
3. Gli associati hanno il diritto di informazione e di controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto e di partecipare alle assemblee e, se in regola con il versamento della quota sociale, hanno diritto di voto in proprio e per delega, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali;
4. Gli associati hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, le deliberazioni degli organi dell'Associazione e di pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dal Consiglio Direttivo;
5. Gli associati svolgono in modo personale, spontaneo e gratuito l'attività di volontariato per la realizzazione degli scopi dell'Associazione, quale deliberata dagli organi sociali e ad essi consensualmente assegnata;
6. Coloro che prestano attività di volontariato devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.

Art. 7 - Perdita della qualità di Associato

La qualità di associato si perde per:

- Decesso;
- Dimissioni: ogni associato può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota associativa per l'anno in corso;
- Decadenza: la decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo trascorsi 6 (sei) mesi dalla data per la quale è previsto l'obbligo del versamento della quota associativa;
- Esclusione: la qualità di associato si perde inoltre nel caso in cui la persona compia atti in violazione delle previsioni dello Statuto, dell'eventuale regolamento nonché delle delibere approvate dagli organi associativi, nei casi in cui tenga un comportamento lesivo dell'immagine dell'Associazione, o qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Il Consiglio Direttivo delibera il provvedimento di esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentito l'associato interessato, se richiesto dallo stesso. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato con lettera raccomandata all'interessato, che potrà ricorrere entro 30 (trenta) giorni all'Assemblea. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 (trenta) giorni dalla convocazione.

TITOLO IV

Art. 8 - Organi dell'Associazione

1. Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti (eventuale).

2 Tutte le cariche associative sono elettive e sono svolte a titolo gratuito; è ammesso il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento della carica, ai sensi dell'art. 6 del presente Statuto.

Art. 9 - Convocazione dell'Assemblea degli Associati

1. L'Assemblea è composta da tutti gli associati e deve essere convocata dal Presidente, almeno 1 (una) volta l'anno, entro il 30 (trenta) Aprile, per l'approvazione dei bilanci e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno 1/10 (un decimo) degli associati; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 (trenta) giorni dalla convocazione;
2. Le convocazioni dell'Assemblea devono essere effettuate mediante avviso spedito con lettera raccomandata, postale o a mano, oppure fax o email, da inviarsi almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l'avvenuto recapito entro il predetto termine; L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

Art. 10 - Composizione e attribuzioni dell'Assemblea degli Associati

1. L'Assemblea è il massimo organo deliberante dell'Associazione;
2. Possono partecipare all'Assemblea, con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, tutti gli associati in regola con il pagamento della quota annuale;
3. Ogni associato ha diritto ad 1 (uno) voto. Gli associati possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri associati. Ogni associato può ricevere al massimo 2 (due) deleghe conferitegli da altri associati;
4. L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria;
In particolare l'Assemblea ordinaria ha il compito di:
 - a) delineare, esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell'Associazione;
 - b) deliberare sul bilancio consuntivo e sull'eventuale preventivo;
 - c) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, determinandone il numero, e dell'eventuale Collegio dei Revisori dei Conti;
 - d) deliberare in merito al ricorso sul provvedimento di esclusione dell'associato interessato, ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto;
 - e) deliberare su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo vorrà ad essa sottoporre.L'Assemblea straordinaria ha il compito di:
 - a) deliberare sulle modifiche dello statuto dell'Associazione;
 - b) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione stessa;
5. Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati.

Art. 11 - Validità dell'Assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione; in sua mancanza l'Assemblea è presieduta dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio presidente;
2. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea;
3. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati;
4. Le deliberazioni dell'Assemblea sono approvate dalla maggioranza dei voti. Nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie è necessaria la presenza della maggioranza degli associati ed il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) degli intervenuti in proprio e per delega. L'eventuale scioglimento anticipato dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati;
5. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

Art. 12 - Nomina e composizione del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione;
2. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli Associati. Esso è composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 9 (nove) membri, scelti fra gli associati;
3. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili;
Se vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto l'associato o gli associati che nell'ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.

4. Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente e il Vice Presidente e assegna gli incarichi di Segretario e Tesoriere scegliendo anche quest'ultimi tra i propri membri. Se del caso, con l'esclusione della rappresentanza legale, potranno essere attribuiti fino a 2 (due) incarichi ad 1 (una) sola persona;
5. Non è ammessa alcuna forma di compenso ai membri del Consiglio Direttivo per l'attività di amministrazione svolta a favore dell'Associazione, salvo il rimborso delle spese ai sensi e nei limiti previsti dell'art. 6 del presente Statuto.

Art. 13 - Convocazione e validità del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta sia necessario e, comunque, almeno 1 (una) volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e all'eventuale preventivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea degli associati, oppure dietro domanda motivata di almeno 2 (due) dei suoi membri;
2. La convocazione è effettuata mediante avviso spedito con lettera raccomandata, postale o a mano, oppure fax o email, da inviarsi almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per la riunione.
L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora, nonché l'elenco delle materie da trattare;
3. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vice Presidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione;
4. Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.

Art. 14 - Attribuzioni del Consiglio Direttivo

1. Al Consiglio Direttivo spetta l'attuazione delle direttive generali stabilite dall'Assemblea e la promozione, nell'ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell'Associazione.
2. Al Consiglio Direttivo spetta inoltre:
 - a) eleggere il Presidente e il Vice Presidente;
 - b) assegnare tra i suoi componenti gli incarichi di Segretario e Tesoriere;
 - c) amministrare le risorse economiche dell'Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;
 - d) predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo e l'eventuale bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - e) qualora lo ritenga opportuno redigere un apposito regolamento interno che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti specifici e organizzativi della vita dell'Associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea che delibererà con maggioranze ordinarie;
 - f) indire adunanze, convegni, corsi, eventi, ecc.;
 - g) deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione;
 - h) deliberare l'adesione dell'Associazione ad altre istituzioni analoghe;
 - i) decidere sull'ammissione, la decadenza e l'esclusione degli associati;
 - j) deliberare in ordine all'assunzione di personale dipendente o avvalersi di prestazioni autonome,
 - k) proporre all'Assemblea il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche ad associati o a terzi che abbiano acquisito particolari benemeritenze nelle attività proprie dell'Associazione; Ai non associati a favore dei quali è deliberato tale conferimento non spettano i diritti di cui all'art. 6, comma 3;
 - l) istituire sedi operative, nominando il/i relativo/o responsabile/i, con potere di revoca.

Art. 15 - Il Presidente

1. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio. Egli è anche Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
2. Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno, dura in carica 3(tre) anni ed è rieleggibile;
3. Egli convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo;
4. Al Presidente in particolare compete:
 - a) provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - b) è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione e in particolare aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti. Per le operazioni bancarie e finanziarie il Presidente può richiedere la firma abbinata di un altro componente del Consiglio.
5. Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio;
6. In caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con l'obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva;
7. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, in tutte le funzioni allo stesso attribuite.

Art. 16 - Il Segretario, il Tesoriere e il vice-Presidente

1. Il Segretario, il Tesoriere e il Vice - Presidente affiancano il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni;
2. Al Segretario compete:

- a) la redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- b) curare la tempestività delle convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- c) la redazione dei libri verbali nonché del libro soci;

3. Al Tesoriere spetta il compito di:

- a) tenere ed aggiornare i libri contabili;
- b) predisporre il bilancio dell'Associazione.

4. Al Vice - Presidente compete:

- a) coadiuvare il Presidente nei compiti a lui spettanti, ne fanno singolarmente o collegialmente le veci in caso di assenza o di impedimento;

Art. 17 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

1. I Revisori dei Conti sono eletti dall'Assemblea, qualora l'Assemblea stessa lo ritenga opportuno o per obbligo normativo, in numero di 3 (tre) effettivi e 2 (due) supplenti e durano in carica per 3 (tre) anni. Essi sono rieleggibili e potranno essere scelti in tutto o in parte fra persone estranee all'Associazione avuto riguardo alla loro competenza;

2. Il Collegio dei Revisori elegge al proprio interno un Presidente;

3. Ai Revisori spetta:

- a) il controllo sulla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione;
- b) sovrintendere e sorvegliare la gestione e l'andamento dell'Associazione in tutte le sue manifestazioni ed il rispetto delle norme cui l'Associazione è tenuta, ivi comprese quelle dettate dal presente Statuto;
- c) redigere la relazione ai bilanci consuntivi e preventivi predisposti dal Consiglio Direttivo da presentare all'Assemblea.

TITOLO V

Art. 18 - Risorse Economiche

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) erogazioni liberali degli associati e da parte di terzi;
- c) eredità, donazioni e legati;
- d) contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche;
- e) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- f) entrate derivanti da prestazioni di servizi accreditati e convenzionati;
- g) entrate derivanti da attività di raccolta fondi;
- h) rendite patrimoniali;
- i) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati, familiari o conviventi e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.

Art. 19 - Esercizio Finanziario

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° Gennaio e si chiude il 31 Dicembre di ogni anno;
2. Al termine di ogni esercizio finanziario, il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e l'eventuale preventivo che avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione degli associati, 5 (cinque) giorni prima della data stabilita per l'Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione dei Revisori, qualora nominati;
3. Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. Gli eventuali utili o avanzzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devolute in attività, impianti ed incrementi patrimoniali finalizzati al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

TITOLO VI


Art. 20 - Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, secondo le modalità indicate dall'art. 11 comma 4 del presente Statuto;
2. L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati;
3. In caso di scioglimento dell'Associazione, tutte le risorse economiche che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra gli associati, ma saranno devolute ad altri enti di Terzo Settore che operino in identico o analogo settore sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 9 del DLgs 117/2017, se istituito e comunque denominato, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

TITOLO VII

Art. 21- Disposizioni Generali

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile, delle leggi in materia di promozione sociale e delle altre leggi in materia di associazioni senza fini di lucro.



Esce da...
Donato...
M. S. L.